




La classificazione doganale (TARIC) e le ricadute in ambito customs&trade

Relatori:


Avv. Enrico Calcagnile

27 gennaio 2026


Gli elementi dell'accertamento



Calcolo di impatto daziario



Forme di dazio



Forme di dazio


2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6
	- altre:	
2202 91 00	-- Birra analcolica	9,6
2202 99	-- altre:	
	--- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
2202 99 11	---- Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8% in peso	9,6
2202 99 15	---- Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8% in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo 12	9,6
2202 99 19	---- altre	9,6
	--- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
2202 99 91	---- inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 €/100 kg/net



Forme di dazio

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)
1	2	3
2202 99 95	---- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 €/100 kg/net
2202 99 99	---- uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 €/100 kg/net
2203 00	Birra di malto:	
	- in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:	
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	esenzione
2203 00 09	-- altra	esenzione
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	esenzione
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:	
2204 10	- Vini spumanti:	
	-- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP):	
2204 10 11	--- Champagne	32 €/hl
2204 10 13	--- Cava	32 €/hl
2204 10 15	--- Prosecco	32 €/hl
2204 10 91	--- Asti spumante	32 €/hl
2204 10 93	--- altri	32 €/hl
2204 10 94	-- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 €/hl

CALCOLO DI IMPATTO DAZIARIO




Valore merce FOB	Euro 10.000
Nolo marittimo	Euro 1.000
Assicurazione	Euro 100
Valore CIF	Euro 11.100
Dazio 5%	Euro 555

Chi è il soggetto responsabile dell'attribuzione del codice doganale



L'importatore o l'esportatore dal territorio UE



Cos'è la classificazione doganale

- Attività che consiste nell'**attribuire ad un prodotto un codice** per identificare il prodotto ai fini doganali (origine, eventuali misure associate- es. restrizioni legate alla normativa «dual use»-, aliquota daziaria) e di altre normative extradoganali.
- La classificazione delle merci è demandata in primo luogo alla responsabilità degli operatori economici che devono indicare nelle proprie dichiarazioni doganali l'esatto codice doganale corrispondente al prodotto importato od esportato, anche nel caso in cui gli stessi siano rappresentati in dogana da un rappresentante diretto o indiretto.
- Qualora l'operatore abbia dei dubbi sulla corretta classificazione di un prodotto l'importatore ha la possibilità di richiedere la classificazione all'Autorità Doganale attraverso la richiesta di **informazione tariffaria vincolante («ITV»)**. Tali informazioni sono vincolanti sia per l'operatore economico che per l'autorità doganale ed hanno **validità tre anni**.

2- QUALITÀ = (CLASSIFICAZIONE)

La classificazione doganale viene assegnata in base alle caratteristiche fisiche del prodotto




La classificazione doganale individua l'aliquota daziaria applicabile



Per conoscere il dazio applicabile è essenziale procedere alla classificazione sulla base della TDC consultabile al sito www.agenziadogane.it

Il multipurpose della classifica doganale



Classificazione doganale: gli adempimenti




Documenti	Identificativo	Autorità Emitt.	Data Validità	Unità di misura	Quantità	Codice Valuta	Importo
Codice							

Classificazione doganale: le implicazioni

- ✘ Una **errata classificazione** può comportare:
 - Errata determinazione delle regole di origine non preferenziale e preferenziale
 - Ripercussioni in settori diversi da quello fiscale (come la sicurezza pubblica, i divieti economici, la sanità, ecc.)
 - un'**evasione di diritti doganali** con rilevanti conseguenze sanzionatorie a livello amministrativo per il soggetto responsabile della dichiarazione (rinvio);
 - le conseguenze possono assumere rilevanza penale nel caso in cui si configurasse il reato di contrabbando (rinvio)
- ✔ La **corretta classificazione** consente:
 - di conoscere le disposizioni unionali afferenti a quel prodotto e fornire valori statistici attendibili;
 - di compilare correttamente la dichiarazione doganale, di applicare correttamente la “fiscalità interna” (accise ed IVA), l’applicazione dei divieti di natura economica, l’applicazione delle misure antidumping stabilite dall’UE, l’applicazione delle preferenze tariffarie;
 - di applicare correttamente le norme extra-tributarie ai fini sanitari, fitopatologici, di pubblica sicurezza, di repressione delle frodi in commercio, di difesa del patrimonio artistico, ecc.
 - l’esatta applicazione daziaria (rinvio)


Importanza della classifica

- *Importazione ed esportazione*



Il codice di nomenclatura doganale- la composizione del codice


- Focus: 3926.90.97.90



- **39** materie plastiche e lavori di tali materie
- **3926** altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 | a 3914
- **3926.90** altri (diversi da oggetti per l'ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguant e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette e altri oggetti da ornamento)
- **3926.90.97** altri (diversi da cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini ; visiere/schermi facciali protettivi)
- **3926.90.97.90** altre

Il codice di nomenclatura doganale- la composizione del codice

- Focus: 8455.22.00.00



Strumenti

8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri:	
8455 10 00	- Laminatoi per tubi	2,7
	- altri laminatoi:	
8455 21 00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7
8455 22 00	-- Laminatoi a freddo	2,7
8455 30	- Cilindri di laminatoi:	
8455 30 10	-- di ghisa	2,7
	-- di acciaio fucinato:	
8455 30 31	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7
8455 30 39	--- Cilindri di lavoro a freddo	2,7
8455 30 90	-- altri	2,7
8455 90 00	- altre parti	2,7

STRUMENTI: Taric

Codice	
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
• 8455 1000 00	- Laminatoi per tubi
• 8455 1000 00	- altri laminatoi
• 8455 2100 00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo
• 8455 2200 00	-- Laminatoi a freddo
• 8455 30	- Cilindri di laminatoi
• 8455 3010 00	-- di ghisa
• 8455 3010 00	-- di acciaio fucinato
• 8455 3031 00	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo
• 8455 3039 00	--- Cilindri di lavoro a freddo
8455 3090 00	-- altri
8455 9000 00	- altre parti

Il codice di nomenclatura doganale- la composizione del codice

	Capitolo		Voce doganale		Sottovoce doganale		Nomenclatura combinata		TARIC		
DIGIT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	
Es.	8	4	8	1	8	0	8	1	9	0	<ul style="list-style-type: none"> • 84 reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi • 8481 oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche • 8481.80 altri apparecchi • 8481.80.81 rubinetti a sfera e a maschio • 8481808190 altri
	Sistema Armonizzato (HS) → uguale in tutto il mondo (paesi WTO)										
	Codice di Nomenclatura combinata → per bolla doganale di export o Intrastat										
	Codice TARIC → per bolla doganale di import										

STRUMENTI: Taric

8481 8069 60	----- Valvola reversibile a quattro vie per refrigeranti, consistente in: -)una valvola pilota a solenoide -)un corpo di valvola in ottone con
8481 8069 99	----- altre
	---- Valvole a globo
8481 8071 00	---- di ghisa
8481 8073	---- di acciaio
8481 8073 10	----- destinate a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8073 20	----- Valvola di controllo della pressione e del flusso controllata da un elettromagnete esterno: -)in acciaio e/o lega/leghe di acciaio, -)se 5)/m, -)senza elettromagnete
8481 8073 90	----- altre
8481 8079	---- altre
8481 8079 10	----- destinate a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8079 30	----- Valvola di servizio adatta al gas R410A o R32 che collega le unità interne ed esterne con: -pressione di resistenza del corpo della tenuta d'aria del corpo della valvola di 4,2 MPa, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di condizionatori d'aria
8481 8079 90	----- altre
8481 8081	---- Rubinetti a sfera e a maschio
8481 8081 30	----- destinati a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8081 90	---- altri
8481 8085	---- Valvole a farfalla
8481 8085 30	----- destinati a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8085 90	----- altre
8481 8087	---- Valvole a membrana
8481 8087 30	----- destinati a taluni tipi di veicoli aerei
8481 8087 90	----- altre
8481 8099	---- altre

Classificazione

Focus Misure USA

Amministrazione Trump 2.0 e rischi correlati all'imposizione di nuove misure di politica commerciale

“Normal” tariffs

Set forth in the Harmonized Tariff Schedule of the US (HTSUS), which is a US statute that is based on a global harmonized system followed by World Trade Organization members. HTSUS duty rates (0-20% on average) are negotiated by the Department of Commerce's International Trade Administration (ITA).

Supplemental tariffs implemented by the first Trump Administration and continued /increased by the Biden Administration

Section 201s on solar cells and parts—implemented January 2018, extended under the Biden Administration until 2026

Section 232s on steel and aluminum products —implemented March 2018, refined under the Biden Administration

Section 301s on most goods of Chinese origin —implemented from July 2018 through September 2019, recently increased under the Biden Administration effective September 2024, January 2025, and January 2026.



“Supplemental” tariffs

Target specific issues, imposed at levels to address specific harm. Put in place by President under statutory powers granted by Congress in specific circumstances.

Often allow opportunities to:

- “exempt” certain articles from inclusion (e.g., public comment and hearing process), or
- seek “exclusions” for reasons that align with underlying consideration (e.g., absence of US supply).

Potential for accelerated action

In extraordinary cases (e.g., national emergency), accelerated action could potentially be taken by the President under Section 122 and/or IEEPA.

(E.g., President Nixon's imposition through Presidential Proclamation of a 10% tariff on foreign goods in 1971 under the Trading with the Enemy Act of 1917 (precursor to IEEPA) was upheld by a federal appeals court. The 10% tariff was in effect for four months until the Smithsonian Agreement was concluded.)

Le misure USA

Tariffe «normali» vs Tariffe aggiuntive

Tariffe “normali”

- Sono quelle previste nel “Harmonized Tariff Schedule” (HTS).
- Le aliquote dei dazi HTSUS (tra lo 0 e il 20% su oltre il 95% delle merci) sono negoziate dall’Amministrazione del Commercio Internazionale del Dipartimento del Commercio e promulgate dal Congresso.

Tariffe aggiuntive

- Il Presidente può imporre queste tariffe in circostanze specifiche facendo ricorso a sei poteri statutari primari concessi dal Congresso.
- Ciascun potere si rivolge a questioni specifiche, imposte a livelli per affrontare ciascun tipo di danno.

Le tariffe imposte da Trump sono differenziate in base al paese di **origine** dei beni importati negli USA.

Nello specifico, possono essere classificate in due categorie:

- **Dazi base del 10%:** a partire dal 5 aprile 2025, a tutte le importazioni negli Stati Uniti verrà applicato un dazio addizionale ad valorem del 10%;
- **Dazi personalizzati:** a partire dal 9 aprile 2025, a tutti i beni originari dei paesi elencati nell’Allegato I dell’E.O. saranno applicate aliquote daziarie ad valorem specifiche per paese, in luogo della tariffa standard. **SOSPENSIONE**
- **Dazi specifici, per prodotto**

Focus per settore – acciaio e alluminio; automotive

Focus per settore

Dazi su acciaio e alluminio



Link:

[Federal Register :: Adjusting Imports of Steel Into the United States](#)

STEEL - HTS NUMBER						
7301.20.10	7308.90.30	7314.14.10	7315.89.10	7318.23.00	7321.90.10	7326.90.35
7301.20.50	7308.90.60	7314.14.20	7315.89.30	7318.24.00	7321.90.20	7326.90.45
7302.30.00	7308.90.70	7314.14.30	7315.89.50	7318.29.00	7321.90.40	7326.90.60
7307.21.10	7308.90.95	7314.14.60	7315.90.00	7319.40.20	7321.90.50	7326.90.86
7307.21.50	7309.00.00	7314.14.90	7316.00.00	7319.40.30	7321.90.60	8431.31.00
7307.22.10	7310.10.00	7314.19.01	7317.00.10	7319.40.50	7322.19.00	8431.42.00
7307.22.50	7310.21.00	7314.20.00	7317.00.20	7319.90.10	7322.90.00	8431.49.10
7307.23.00	7310.29.00	7314.31.10	7317.00.30	7319.90.90	7323.10.00	8431.49.90
7307.29.00	7311.00.00	7314.31.50	7317.00.55	7320.10.30	7323.93.00	8432.10.00
7307.91.10	7312.10.05	7314.39.00	7317.00.65	7320.10.60	7323.94.00	8432.90.00
7307.91.30	7312.10.10	7314.41.00	7317.00.75	7320.10.90	7323.99.10	8547.90.00
7307.91.50	7312.10.20	7314.42.00	7318.11.00	7320.20.10	7323.99.30	9403.20.00
7307.92.30	7312.10.30	7314.49.30	7318.12.00	7320.20.50	7323.99.50	9405.99.20
7307.92.90	7312.10.50	7314.49.60	7318.13.00	7320.90.10	7323.99.70	9405.99.40
7307.93.30	7312.10.60	7314.50.00	7318.14.10	7320.90.50	7323.99.90	9406.20.00
7307.93.60	7312.10.70	7315.11.00	7318.14.50	7321.11.10	7324.10.00	9406.90.01
7307.93.90	7312.10.80	7315.12.00	7318.15.20	7321.11.30	7324.90.00	
7307.99.10	7312.10.90	7315.19.00	7318.15.40	7321.11.60	7325.91.00	
7307.99.30	7312.90.00	7315.20.10	7318.15.50	7321.12.00	7325.99.10	
7307.99.50	7313.00.00	7315.20.50	7318.15.60	7321.19.00	7325.99.50	
7308.10.00	7314.12.10	7315.81.00	7318.15.80	7321.81.10	7326.11.00	
7308.20.00	7314.12.20	7315.82.10	7318.16.00	7321.81.50	7326.19.00	
7308.30.10	7314.12.30	7315.82.30	7318.19.00	7321.82.10	7326.20.00	
7308.30.50	7314.12.60	7315.82.50	7318.21.00	7321.82.50	7326.90.10	
7308.40.00	7314.12.90	7315.82.70	7318.22.00	7321.89.00	7326.90.25	

Focus per settore

Dazi su acciaio e alluminio



ALUMINIUM - HTS NUMBER

"(j) Le aliquote di dazio stabilite nella voce 9903.85.07 si applicano a tutte le voci di prodotti derivati in alluminio classificabili nelle seguenti disposizioni dell'HTSUS, a meno che il prodotto derivato in alluminio non sia stato lavorato in un altro paese da articoli in alluminio fusi e fusi negli Stati Uniti: 7610.10.00; 7610.90.00; 7615.10.2015; 7615.10.2025; 7615.10.3015; 7615.10.3025; 7615.10.5020; 7615.10.5040; 7615.10.7125; 7615.10.7130; 7615.10.7155; 7615.10.7180; 7615.10.9100; 7615.20.0000; 7616.10.9090; 7616.99.1000; 7616.99.5130; 7616.99.5140; 7616.99.5190.

"(k) Le aliquote di dazio nella voce 9903.85.08 si applicano a tutte le voci di prodotti derivati in alluminio classificabili nelle seguenti disposizioni HTSUS, a meno che il prodotto derivato in alluminio non sia stato lavorato in un altro paese da articoli in alluminio fusi e fusi negli Stati Uniti: 6603.90.8100; 8302.10.3000; 8302.10.6030; 8302.10.6060; 8302.10.6090; 8302.20.0000; 8302.30.3010; 8302.30.3060; 8302.41.3000; 8302.41.6015; 8302.41.6045; 8302.41.6050; 8302.41.6080; 8302.42.3010; 8302.42.3015; 8302.42.3065; 8302.49.6035; 8302.49.6045; 8302.49.6055; 8302.49.6085; 8302.50.0000; 8302.60.3000; 8302.60.9000; 8305.10.0050; 8306.30.0000; 8414.59.6590; 8415.90.8025; 8415.90.8045; 8415.90.8085; 8418.99.8005; 8418.99.8050; 8418.99.8060; 8419.50.5000; 8419.90.1000; 8422.90.0640; 8424.90.9080; 8473.30.2000; 8473.30.5100; 8479.89.9599; 8479.90.8500; 8479.90.9596; 8481.90.9060; 8481.90.9085; 8486.90.0000; 8487.90.0080; 8503.00.9520; 8508.70.0000; 8513.90.2000; 8515.90.2000; 8516.90.5000; 8516.90.8050; 8517.71.0000; 8517.79.0000; 8529.90.7300; 8529.90.9760; 8536.90.8585; 8538.10.0000; 8541.90.0000; 8543.90.8885; 8547.90.0020; 8547.90.0030; 8547.90.0040; 8708.10.3050; 8708.10.60; 8708.29.5160; 8708.80.6590; 8708.99.6890; 8716.80.5010; 8807.30.0060; 9013.90.8000; 9031.90.9195; 9401.99.9081; 9403.10.00; 9403.20.00; 9403.99.1040; 9403.99.9010; 9403.99.9015; 9403.99.9020; 9403.99.9040; 9403.99.9045; 9405.99.4020; 9506.11.4080; 9506.51.4000; 9506.51.6000; 9506.59.4040; 9506.70.2090; 9506.91.0010; 9506.91.0020; 9506.91.0030; 9506.99.0510; 9506.99.0520; 9506.99.0530; 9506.99.1500; 9506.99.2000; 9506.99.2580; 9506.99.2800; 9506.99.5500; 9506.99.6080; 9507.30.2000; 9507.30.4000; 9507.30.6000; 9507.30.8000; 9507.90.6000; 9603.90.8050.

Per qualsiasi prodotto derivato in alluminio classificato in una delle disposizioni HTSUS elencate in questa suddivisione, il dazio aggiuntivo ad valorem istituito dalla voce 9903.85.08 si applica solo al valore dichiarato del contenuto di alluminio dell'articolo derivato. La quantità del contenuto di alluminio è indicata in kg per la voce 9903.85.08, in aggiunta alle unità di misura previste nei capitoli da 1 a 97 per l'articolo derivato dall'alluminio, conformemente alla nota statistica 1, lettera b), del capitolo 99.

"l) Ogni importatore che importi i prodotti di alluminio di cui alla presente nota nella voce 9903.85.02, o i prodotti derivati di alluminio nelle voci 9903.85.04, 9903.85.07, 9903.85.08 o 9903.85.09 deve fornire tutte le informazioni che possono essere richieste, e nella forma, che il CBP ritiene necessarie per consentire la gestione di queste voci.

Strumenti di classificazione

Convenzione 1987 Sistema Armonizzazione Internazionalizzazione S.A. / H.S.


- Note introduttive

Note esplicative (NE) voce doganale

- Strumento non ufficiale ma molto utile per le aziende

Informazione tariffaria vincolante (ITV)

- Parere vincolante con validità di tre anni preventiva alla presentazione della merce in dogana



Regolamento (CEE) 2658/1987

- Aggiornato ad ottobre per l'anno successivo

Regolamenti (UE) di classifica

- EUR-LEX o sito ADM

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI)

STRUMENTI: Note esplicative

8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri:	
8455 10 00	- Laminatoi per tubi	2,7
	- altri laminatoi:	
8455 21 00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7
8455 22 00	-- Laminatoi a freddo	2,7
8455 30	- Cilindri di laminatoi:	
8455 30 10	-- di ghisa	2,7
	-- di acciaio fucinato:	
8455 30 31	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7
8455 30 39	--- Cilindri di lavoro a freddo	2,7
8455 30 90	-- altri	2,7
8455 90 00	- altre parti	2,7

8455. Laminatoi per metalli e loro cilindri

I. Laminatoi e treni di laminazione

I laminatoi sono macchine destinate a dare la forma ai prodotti metallurgici, sotto l'azione di pressione esercitata da due cilindri girevoli entro i quali il metallo laminato subisce una riduzione di spessore, un allungamento proporzionale ed, eventualmente, una foggatura, mentre le sue qualità strutturali sono migliorate. L'operazione di laminatura può essere utilizzata per ottenere prodotti placcati o ricoperti, facendo passare fra i cilindri due o più lastre metalliche, di qualità e natura diverse, o ancora per ottenere, per mezzo di cilindri appositi, alcuni disegni o rilievi alla superficie dei prodotti (lamiere striate, barre a dentelli, ecc.).

Tuttavia, questa voce non comprende le macchine utensili per metalli, quali le macchine per arrotolare, curvare, piegare o splanare (n. 8462) e le macchine per riunire mediante colla (carta su metallo) (n. 8420), che pur operando per mezzo di cilindri, non realizzano un vero lavoro di laminazione, e le macchine (specialmente le calandre) che, pur compiendo effettivamente una funzione di laminazione, sono destinate ad operare su materie diverse dai metalli (n. 8420).

Si possono raggruppare i diversi tipi di laminatoi come segue:

A) I laminatoi a cilindri lisci, utilizzati in alcuni casi per la trasformazione dei lingotti in blumi, billette, bramme, larghi piatti, ecc. (treni blooming, treni sbizzatori) o per la trasformazione di bramme e piatti in lamiere, nastri, ecc.

4202

Tali oggetti possono essere flessibili, per la mancanza di un supporto rigido (oggetti di marocchineria) o rigidi, per l'esistenza di un supporto sul quale è applicata la materia che costituisce la guaina o il rivestimento (oggetti di astucceria).

Con riserva delle disposizioni delle note 2 e 3 di questo capitolo, gli oggetti compresi nella prima parte del testo, possono essere di qualsiasi materia. In questa prima parte, l'espressione contenitori simili, include le scatole per cappelli, gli astucci per accessori d'apparecchi fotografici, le cartucchiere, le guaine per coltelli da caccia o da campeggio, le scatole o cofanetti per utensili portatili specialmente costruiti o sistemati all'interno per ricevere utensili particolari con o senza i loro accessori, ecc.

Tuttavia, gli oggetti compresi nella seconda parte del testo di questa voce, devono essere fabbricati esclusivamente con le materie enumerate nel testo oppure devono essere ricoperti, totalmente o in maniera preponderante, con dette materie o di carta (il supporto può essere di legno, metallo, ecc.). Il cuoio naturale comprende anche il cuoio o le pelli scamosciate (compreso lo scamosciato combinato), il cuoio e le pelli verniciati o laccati e il cuoio e le pelli metallizzati (veggasi la nota 1 di questo capitolo). In questa seconda parte, l'espressione "contenitori simili", comprende i portafogli, i nécessaire per corrispondenza, gli astucci per penne, biglietti, aghi, chiavi, sigarette, pipe, utensili, gioielli, le scatole per spazzole, scarpe ecc.


Gli oggetti di questa voce possono comportare parti di metalli preziosi, di metalli placcati o

STRUMENTI: Regolamenti

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo in plastica sotto forma di insieme commercializzato al dettaglio, che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tre giunti per tubi da giardino; — uno spruzzatore dotato di un dispositivo che permette di regolare il tipo di getto d'acqua e di aprire o chiudere il flusso d'acqua; — anelli di guarnizione muniti di sigilli in gomma (i cosiddetti «O-ring»). <p>L'articolo è destinato ad essere usato in giardino per spruzzare l'acqua e irrigare le piante. Cfr. le immagini (*).</p>	8481 80 99	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 8481, 8481 80 e 8481 80 99.</p> <p>Il boccalino per la nebulizzazione dell'acqua che permette di cambiare il tipo di getto d'acqua e di regolare il flusso di liquido conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.</p> <p>L'articolo non è né un sistema di irrigazione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424, E)], né un irrigatore meccanico da giardino. L'articolo, che presenta le caratteristiche oggettive di uno spruzzatore per tubi flessibili munito di rubinetteria o altri dispositivi per regolare il flusso e il tipo di getto del liquido, è escluso dalla voce 8424 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424, D)]. Gli spruzzatori per tubi flessibili muniti di rubinetteria per regolare il getto o lo spruzzo sono classificati alla voce 8481 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8481, punto 11). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8424.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato al codice NC 8481 80 99 come le altre valvole.</p>

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



Classificazione

Strumenti preventivi

- ITV

Informazione tariffaria vincolante (I.T.V.)

In caso di **prodotti nuovi** o di **dubbi** in merito alla classificazione si può richiedere una **ITV**



- Attesta la **classificazione doganale** di una merce ed è vincolante per le autorità doganali dell'Unione europea
 - Vale per **3 anni** dalla sua emissione.
 - **È gratuita** (potranno essere comunque addebitate le spese di analisi)
 - Viene rilasciata entro **150 giorni** dalla richiesta (30 giorni per l'accettazione della domanda e 120 giorni per la decisione)
 - Può essere utilizzata solo **dal titolare** (vedi slide su efficacia giuridica per soggetti terzi)
-

Informazione tariffaria vincolante (I.T.V.)- form generale e Portale unionale per application

EUROPEAN UNION		APPLICATION FOR BINDING TARIFF INFORMATION (BTI) DECISION	
1. Applicant (mandatory) Name: (confidential) Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City: Applicant identification: EORI No: <input type="text"/>		For official use Registration Number: <input type="text"/> National reference number (if any): Place of receipt: Date of receipt: Year <input type="text"/> Month <input type="text"/> Day <input type="text"/> Status of the application: <input type="text"/>	
2. Place where main accounts for customs purposes are held or accessible <small>►⁹ if different from the country above</small> (confidential) ◀ Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City:		6. Type of transaction (mandatory) Please indicate whether you intend to use the BTI decision resulting from this application for one of the following customs procedures: Release for free circulation Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Special procedures Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> (Specify) _____ Export Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3. Customs representative (if any) Name: Street and number: Country: <input type="text"/> Postcode: <input type="text"/> City: Representative identification: EORI No: <input type="text"/>		7. Customs Nomenclature (mandatory) Please indicate in which nomenclature the goods are to be classified: <input type="checkbox"/> Combined Nomenclature (CN) <input type="checkbox"/> TARIC <input type="checkbox"/> Refund nomenclature <input type="checkbox"/> Other (Specify): _____	
4. Contact person responsible for the application <small>►⁹ (mandatory)</small> (confidential) ◀ Name: Telephone Number: Fax Number: E-mail address:		8. Commodity code Indicate the customs nomenclature code under which the applicant expects the goods to be classified. <input type="text"/>	
5. Reissue of a BTI decision (mandatory) Indicate whether the application concerns the reissue of a BTI decision. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> If yes, provide the relevant details. BTI Decision Reference number: _____ Valid from: Year <input type="text"/> Month <input type="text"/> Day <input type="text"/> Commodity Code: _____			
9. Description of goods (mandatory) <small>►⁹ Detailed description of the goods permitting their identification and the determination of their classification in the customs nomenclature. This should also include details of the composition of the goods and any methods of examination used for its determination where the classification depends on it. Any details which the applicant considers to be confidential should be entered in 10. Commercial denomination and additional information. ◀</small>			

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en



TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > European Binding Tariff Information (EBTI) > BTI Consultation Mail Box | Search

Following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, any reference to Member States shall be understood as including the United Kingdom where Union law remains applicable to and in the United Kingdom until the end of the transition period according to the Withdrawal Agreement (OJ C 384 1, 12.11.2019, p. 1). Help | What's new? | Information | FAQ

Due to a planned maintenance, please be informed that the online database might not be available between 12.03.2021 18:00 CET and 15.03.2021 09:00 CET.

BTI Consultation Last update: 11-03-2021

BTI Consultation

You can launch a request by selecting a specific country, BTI reference, validity date, keyword, nomenclature code or description.

Issuing country

BTI Reference

Start date of validity (DD/MM/YYYY) [change] **to** [change]

End date of validity (DD/MM/YYYY) [change] **to** [change]

Issued since (DD/MM/YYYY) [change]

Nomenclature code **from** **to**

Keyword

Description *

Sort By

***Textual search tips**

Enter a string present in the BTI. A string is a word or a part of a sentence, e.g. "fruit", "plums", "sour cherries", "table cherries". Do not enter the quotation marks (""). To search information based on part of a word, use the percentage sign (%) as a wildcard character. For example, a search for "lefruit" finds all BTIs in which words such as "fruit", "grapefruit", "kiwifruit", "jackfruit" appear.

List of strings can be entered. Separate the strings by AND to retrieve BTIs where they all appear. Separate the strings by OR to retrieve BTIs where at least one string appears.

[Search examples](#)

List View Thumbnail View 1 - 8

BTI Reference	Nomenclature code	Start date of validity	End date of validity	Number of images
ITBTI2019-0463C-273100	4016999790*****	04/03/2020	03/03/2023	1
ITBTI2019-0238C-314100	4016999790*****	18/11/2019	17/11/2022	0
ITIT-2014-0591C-024101	4016999790*****	17/03/2015	16/03/2021	0
ITBTI2018-0401C-024101	40169100*****	06/08/2018	05/08/2021	0
ITIT-2015-0022C-222100	4016999790*****	28/04/2015	27/04/2021	0
ITIT-2015-0025C-222100	4016999790*****	28/04/2015	27/04/2021	0
ITIT-2015-0023C-222100	4016999790*****	06/05/2015	05/05/2021	0
ITIT-2015-0024C-222100	4016999790*****	06/05/2015	05/05/2021	0

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/mainenance_DDS2-EBTI.html

ITV rilasciate dall'Autorità doganale italiana per i prodotti della voce 4016.
 Ogni ITV è liberamente consultabile e scaricabile.

Strumenti

• I.T.V. Informazione Tariffaria Vincolante



TAXATION AND CUSTOMS UNION

BTI Details

BTI Reference	DEBTI31203/19-1
Issuing country	DE
Start date of validity	10/02/2020
End date of validity	09/02/2023
Nomenclature code	84812090*****
Classification justification	AV 1 / AV 6 UPosAnm 3 Kap 84
Language	de
Place of issue	HANNOVER
Date of issue	05/02/2020
Name and address	Hauptzollamt Hannover Waterloostraße 5 30169 Hannover DE
Description of goods	Es handelt sich um ein 5/2-Wege-Elektromagnetventil, monostabil, ohne Anschlussplatte, für einen Betriebsdruck von bis zu 1,0 MPa und eine Spannung von 24 VDC für die pneumatische Energieübertragung zum Antreiben eines Aktuators mittels Druckluft. Das Erzeugnis wird als "Armatur für Rohr- oder Schlauchleitungen, Ventil für die pneumatische Energieübertragung" eingereicht.
National keywords	VALVES PNEUMATIC ELECTRIC FOR PNEUMATIC TRANSMISSION MAGNETS

Strumenti

I.T.V. [Informazione Tariffaria Vincolante](#)



- Come detto, le ITV sono utilizzabili nelle dichiarazioni doganali soltanto dal titolare della decisione doganale e sono vincolanti per tutte le autorità doganali dell'Unione europea.
 - Tuttavia, la **Corte di Giustizia** ha affermato che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo sono comunque utilizzabili in processo come **mezzo di prova**, al fine di individuare la corretta classificazione doganale della merce.
 - In particolare, i giudici unionali hanno statuito che *“una ITV può essere fatta valere come prova da un soggetto diverso dal suo titolare. Infatti, in assenza di una regolamentazione dell'Unione della nozione di prova, tutti i mezzi di prova consentiti dai diritti processuali degli Stati membri (...) sono, in linea di principio, ammissibili”* (Corte di Giustizia, 7 aprile 2011, causa C-153/10).
 - Inoltre, il legislatore comunitario prevede che **le decisioni ITV siano vincolanti solo in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia** (art. 33, par. 2, lett. a) del CDU).
 - Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la **sentenza del 19 aprile 2019 n. 11052**, ha affermato che **l'informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata dopo lo sdoganamento, che conferma la voce doganale utilizzata dall'operatore economico, può legittimamente essere fatta valere in giudizio laddove è dimostrato che le merci contestate presentano le medesime caratteristiche di quelle oggetto di ITV.**
-

Impatti:

Cessazione di validità o revoca di ITV esistenti

Impatti: Cessazione di validità o revoca di ITV esistenti

- 1. Una decisione ITV **cessa di essere valida** prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:
 - a) dell'adozione di una **modifica delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b)**;
 - b) dell'adozione delle **misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4**; con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure.
 - [...]
- 7. Le autorità doganali **revocano** le decisioni ITV nei seguenti casi:
 - a) se non sono più **compatibili con l'interpretazione** delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di:
 - i) **note esplicative** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 - ii) una **sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
 - iii) **decisioni di classificazione, pareri** in materia di classificazione o **modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato** di designazione e codificazione delle merci adottata dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; oppure
 - b) in **altri casi specifici**.

Nomenclatura
Combinata

Regolamenti di
classifica

CESSAZIONE

- Una decisione ITV **cessa di essere valida** qualora **non sia più conforme alla normativa** in conseguenza:
 - dell'adozione di modifiche delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del CDU);
 - dell'adozione, da parte della Commissione, di una misura intesa a determinare la classificazione tariffaria delle merci (articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU e articolo 57, paragrafo 4).
 - **Le autorità doganali non hanno l'obbligo giuridico di informare il destinatario della decisione ITV in merito alla cessata validità della decisione.** È tuttavia consigliabile che tale informazione sia trasmessa quando la decisione cessa di essere valida in seguito all'adozione delle misure di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del CDU (i.e. regolamenti di classifica).
 - A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del CDU, **le decisioni ITV cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature (lettera a) dell'articolo)** o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione (regolamenti in materia di classificazione) (lettera b) dell'articolo).
 - **La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo** (articolo 34, paragrafo 3, del CDU).

REVOCA

- La **revoca** delle decisioni ITV è disciplinata in modo specifico dall'articolo 34, paragrafi 7 e 11, del CDU. Le autorità doganali revocano le decisioni ITV nei seguenti casi:
 - se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), del CDU), a seguito di:
 - - note esplicative della nomenclatura combinata;
 - - una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - - decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
 - in altri casi specifici (articolo 34, paragrafo 7, lettera b), del CDU).
- Oltre a specifiche disposizioni applicabili alla revoca delle decisioni ITV (articolo 34, paragrafo 7, lettere a) e b), del CDU), esistono **disposizioni generali applicabili anche alle decisioni ITV**. Queste sono stabilite **dall'articolo 23, paragrafo 3, e dall'articolo 28 del CDU** di cui all'articolo 34, paragrafo 5, del CDU.

Orientamenti amministrativi dell'UE sul processo di rilascio delle informazioni tariffarie vincolanti

REVOCA

- Conformemente alle disposizioni generali dell'articolo 22, paragrafo 4, del CDU, **la data a decorrere dalla quale la decisione di revoca ha efficacia è la data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta**. L'articolo non si applica tuttavia alla revoca di una decisione ITV nei casi specifici di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punti da i) a iii), del CDU. **Come specificato in questo articolo, la data in cui la revoca di una decisione ITV entra in vigore è la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle note esplicative della NC, di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di decisioni e pareri sulla classificazione oppure delle modifiche delle note esplicative del SA.**
- Indipendentemente dalle circostanze nelle quali una decisione ITV è revocata, **la revoca deve sempre essere notificata al destinatario della decisione per iscritto mediante lettera o messaggio elettronico senza alcuna eccezione** (articolo 28, paragrafo 3, del CDU). Occorre osservare che le decisioni ITV non possono essere revocate su richiesta del destinatario (articolo 34, paragrafo 5, del CDU).
- Occorre sottolineare l'importanza di un'attenta valutazione al fine di stabilire se una misura di classificazione (un regolamento o una decisione di classificazione, note complementari o note esplicative della nomenclatura combinata) sia realmente necessaria per invalidare una decisione ITV. *"Allorché, in seguito ad un esame più dettagliato, tale interpretazione [della nomenclatura combinata data dalle dogane in una ITV] appaia erronea alle autorità doganali, per un errore di valutazione o un'evoluzione delle nozioni in materia di classificazione tariffaria, tali autorità possono legittimamente ritenere che una delle condizioni previste per il rilascio di una ITV non sussista più e revocare la detta ITV al fine di modificare la classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi"* (cause riunite C-133/02 e C-134/02, *Timmermans Transport and Logistics BV*).
- Qualora le decisioni ITV cessino di essere valide o vengano revocate, l'importazione delle merci oggetto di tali decisioni ITV potrebbe essere oggetto di **recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui la decisione cessa di essere valida o dal giorno in cui decorrono gli effetti della revoca della decisione ITV**.
- In taluni casi il destinatario di una decisione ITV che ha cessato di essere valida o che è stata revocata **può fruire di un periodo di uso esteso** se sono soddisfatte determinate condizioni.

Modifiche principali

Tariffa 2026

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501926
- <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/07112025+-+Avviso+Nomenclatura+Combinata+2026.pdf/b68601ba-8408-a12f-df60-2256f7012b53?version=1.0&t=1762530002090>



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/1926

31.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1926 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2025

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 12,



CODICI DELLA NC ELIMINATI NELLA NC 2026:

2841 90 85
 2842 90 80
 2909 30 38
 2915 90 70
 3801 10 00
 3818 00 10
 7308 20 00
 8410 90 00
 8412 90 80
 8501 33 00
 8504 40 85
 8504 40 86
 8507 90 30
 8543 90 00

NUOVI CODICI INSERITI NELLA NC 2026:

2841 90 40
 2841 90 70
 2842 90 20
 2842 90 70
 2909 30 37
 2909 30 39
 2915 90 15
 2915 90 90
 3801 10 10
 3801 10 90
 3818 00 11
 3818 00 19
 7308 20 10
 7308 20 90
 8410 90 10
 8410 90 20
 8410 90 90
 8412 90 60
 8412 90 70
 8501 33 10
 8501 33 90
 8504 40 84
 8504 40 87
 8507 90 31
 8507 90 39
 8543 90 10
 8543 90 90

E CODICI NC 2025 A NC 2026

7308 20 00	-	7308 20 90
8410 90 00	-	8410 90 10
8410 90 00	-	8410 90 20
8410 90 00	-	8410 90 90
8412 90 80	-	8412 90 60
8412 90 80	-	8412 90 70
8501 33 00	-	8501 33 10
8501 33 00	-	8501 33 90
8504 40 85	ex	8504 40 84
8504 40 85	ex	8504 40 87
8504 40 86	ex	8504 40 84
8504 40 86	ex	8504 40 87
8507 90 30	-	8507 90 31
8507 90 30	-	8507 90 39
8543 90 00	-	8543 90 10
8543 90 00	-	8543 90 90

Regole di classificazione

Regole generali di classificazione

Le sei regole generali di classificazione- 1/6

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché **la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, nonché dalle regole qui appresso, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.**



2.

- a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto **anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito**. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.
- b) Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata o associata con altre materie. Parimenti, ogni accenno a lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi prodotti mescolati o oggetti compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.



3. Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta **classificabile in due o più voci**, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
- a) La voce **più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale**. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie costituenti un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto o oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o più completa;
 - b) I **prodotti misti**, i **lavori composti** di materie differenti o i **lavori costituiti dall'assemblaggio** di oggetti differenti e le merci presentate in **assortimenti** condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o **l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale**;
 - c) Nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per **ultima** fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
-



4. Le merci che **non possono essere classificate in base alle succitate regole** sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore **analogia**.





5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci enumerate qui appresso:
- a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando sono del **tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi**. Questa regola non si applica tuttavia ai contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
 - b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5a) gli imballaggi che contengono delle merci sono classificati con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, **questa disposizione non è obbligatoria se gli imballaggi possono essere utilizzati validamente più volte**.
-



- regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili. La classificazione nelle **sottovoci** di una stessa voce è determinata legalmente dal **testo** di queste sottovoci e dalle **note** di sottovoci nonché, "mutatis mutandis", dalle **regole di cui sopra**, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa

Focus regola 2a)

Caso: kit completo valvole

REGOLA 2

a) Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto **anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito**. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.



ESEMPIO

Classificazione dei **kit di valvole**:

- Le valvole che sono fornite come ricambio in KIT denominati KKL sono assieme di componenti.
 - Un Kit valvola è composto da quelle parti che, una volta assemblate correttamente e montate sulla pompa, costituiscono la parte pompante di essa.
 - Sono forniti smontati, anche perché in un KIT ci sono anche parti per costituire alcune varianti.
-

Focus regola 3a)

Caso: proiettili di gomma

REGOLA 3a)


Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione **una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci**, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie costituenti un prodotto misto o un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto o oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o più completa.



ESEMPIO

Classificazione dei **proiettili di gomma**: 

- 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita 
- 9306 Bombe, granate, siluri, mine, missili, **cartucce ed altre munizioni e proiettili**, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

voce generica per i lavori di gomma

voce specifica per i proiettili

Note di sezione e note di capitolo

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

Note

1. Questa sezione non comprende:

- a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
- b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
- c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
- e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
- g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- h) le aste di perforazione (voce 7304);
- ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
- k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
- l) gli oggetti della sezione XVII;
- m) gli oggetti del capitolo 90;
- n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
- o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
- p) gli oggetti del capitolo 95;
- q) i nastri inchiostrotori per macchine da scrivere e nastri inchiostrotori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrotori o altrimenti preparati per lasciare impronte), o cavalletti monopiede, bipiedi, treppiedi e oggetti simili, della voce 9620.

Regole speciali

Macchine composite - Sez. XVI della tariffa doganale

1. le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
 2. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
-

Parti di macchine

- le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
 - le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate **esclusivamente o principalmente** ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine
 - Le parti devono servire per il funzionamento delle macchine
 - Esclusione per le parti di fornitura ed impiego generale
-

Non classificabili come «parti di»

- Parti che non servono al funzionamento
 - Molle
 - Viti
 - Dadi
 - Bulloni
 - Raccordi per tubi
-

prodotti tessili - Sez. XI

1. Assortimenti: gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.
 2. Prodotti misti: I prodotti tessili contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.
-

Esempi



	46"	57"
Formato pannello	16:9 LCD Pannello Samsung	16:9 LCD Pannello Samsung
Risoluzione pannello	1366 x 768	1920 x 1080
Luminosità	700 cd	600 cd
Tempo di risposta	10 ms	9 ms
Dimensione (mm)	1788 x 720 x 540	2040 x 862 x 540
Processore	Intel Celeron D 352	
Memoria RAM	512 MB DDR2	
Hard Disk	HD 80G	
Varie	GB LAN / WLAN (optional) / Wireless Keyboard	
Sistema operativo	XP Embedded SP2	

Schermo (dazio al 14%) o
Elaboratore (dazio 0%)?



Accessori per autoveicoli (8708)
o tappeti di materie tessili (5703)?

8708	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705.	CTH; or 45% value added rule
5703	Carpets and other textile floor coverings (including turf), tufted, whether or not made up.	CTH



Parte di stampante o inchiostro?



**Umanoide (dazio 4,7%) oppure
Animale (dazio 0%)?**

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

CBAM

Informazioni generali

Strumento economico che mira ad introdurre un giusto prezzo per la **compensazione di emissioni originate dalla produzione di beni carbon-intensive** trasportati all'interno dei confini dell'Unione Europea. **Sostituirà nel lungo periodo il meccanismo delle free-allowances** (concessione gratuita di permessi di emissione) previsto al momento nel contesto del mercato ETS-EU, istituito già con l'obiettivo di ridurre il fenomeno del carbon leakage.

Si applica alle merci elencate nell'allegato I del Regolamento CBAM, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.

Settori interessati

- **Cemento**



- **Ferro e acciaio**



- **Alluminio**



- **Fertilizzanti**



- **Elettricità**



- **Idrogeno**



Modalità di importazione

- Solo i dichiaranti CBAM autorizzati, ovvero iscritti al **registro CBAM**, avranno la possibilità di importare tali beni.
- I dichiaranti saranno tenuti a **redigere un report** contenente la quantità di merce importata e le emissioni incorporate associate.
- La compensazione economica avverrà per mezzo dell'acquisto di **certificati CBAM**: ogni certificato corrisponde al prezzo di una tonnellata di CO₂eq.

Eccezioni

- Merci provenienti da **Paesi non-UE ma che partecipano al mercato ETS** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).
- Merci dal **valore trascurabile** (<150€).
- Merci destinate ad essere utilizzate nell'ambito di specifiche **attività militari**.
- Energia elettrica importata da un paese o territorio che dispone di un **mercato dell'energia elettrica integrato con quello dell'Unione**.


Trade and Customs. Le principali novità 2023 - 2024

CBAM - Presupposto oggettivo

CEMENTO	Codici doganali: 2507.0080; 2523.1000; 2523.2100; 2523.2900; 2523.3000; 2523.9000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ENERGIA ELETTRICA	Codice doganale: 2716.0000 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
CONCIMI	Codici doganali: 2808.0000; 2814; 2834.2100; 3102; 3105 (eccetto 3105.6000) Gas serra incorporati: biossido di carbonio e protossido di azoto	
FERRO E ACCIAIO	Codici doganali: 2601.1200, cap. 72 (eccetto 7202 e 7204); 7301; 7302; 7303.00; 7304; 7305; 7306; 7307; 7308; 7309; 7310; 7311; 7318; 7326 Gas serra incorporati: biossido di carbonio	
ALLUMINIO	Codici doganali: 7601; 7603; 7604; 7605; 7606; 7607; 7608; 7609.0000; 7610; 7611; 7612; 7613; 7614; 7616 Gas serra incorporati: biossido di carbonio e perfluorocarburi	
IDROGENO	Codice doganale: 2804.1000; Gas serra incorporati: biossido di carbonio	

Possibili ampliamenti

CBAM - Timeline di applicazione



Come prepararsi al CBAM: gli obblighi del periodo transitorio

Call to action

- ✓ Mappatura dei flussi in import
- ✓ Identificazione della provenienza e dell'origine (non-preferenziale) delle merci
- ✓ Verifica dell'accuratezza dell'origine e della classifica doganale delle merci
- ✓ Ricezione delle informazioni da parte dei fornitori
- ✓ Procedure Know Your Supplier e intervento su contrattualistica
- ✓ Verifica delle modalità di calcolo delle emissioni da dichiarare
- ✓ Tracciamento e calcolo di quantitativi ed emissioni
- ✓ Registrazione al portale CBAM
- ✓ Trasmissione della dichiarazione mediante il CBAM Transitional Registry



SUPPORTO TEAM GTA DELOITTE

- Supporto nella mappatura dei flussi e dei prodotti impattati
 - Check su correttezza origine e classificazione doganale
- Individuazione di potenziali benefici derivanti dall'uso di regimi doganali
- Supporto nel reperimento dei dati dai fornitori
 - Calcolo delle emissioni
 - Registrazione al portale CBAM
 - Predisposizione e inoltro della dichiarazione/rettifiche
- Tool di automazione Deloitte: soluzione IT per la raccolta dei dati a sistema, calcolo delle emissioni, compilazione dei report e pannello di controllo user-friendly

Il contesto normativo | EUDR – Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero

L'obbligo principale imposto alle aziende dal regolamento è la necessità di produrre una dichiarazione di *due diligence* che verifichi che il prodotto sia esente da deforestazione e sia stato prodotto in conformità con la legislazione pertinente del paese di origine. Senza questa dichiarazione di *due diligence*, i prodotti interessati non possono essere venduti nel / esportati dal mercato UE

Obiettivo & Contesto

Obiettivo

Il regolamento mira a raggiungere l'obiettivo descritto sopra vietando la vendita o l'esportazione di determinati beni da o verso il mercato dell'UE a meno che non si possa dimostrare che essi sono esenti da deforestazione e prodotti in conformità con la legislazione pertinente del paese di produzione.

Contesto

Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE sui prodotti a deforestazione zero.

Esso si colloca nelle politiche ambientali dettate dall'*European Green Deal* e con l'obiettivo di ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione globale.

Settori

Settori impattati

Il regolamento impatterà qualsiasi azienda che immette o mette a disposizione sul mercato o esporta prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati con le materie prime interessate:



Bovini



Cacao



Soia



Caffè



Legno



Gomma



Palma da olio

Evoluzione futura

La Commissione potrebbe proporre l'inclusione di ulteriori prodotti nel regolamento a partire dalla metà del 2025.

Come funziona

Dichiarazione di *due diligence*

L'azienda dovrà fornire una dichiarazione di *due diligence* che dimostri che il prodotto interessato è:

- **Deforestation-Free** – il terreno su cui è stata prodotta la merce o il prodotto è esente da deforestazione e degrado forestale dal 31 dicembre 2020.
- **Conforme alla legislazione pertinente del paese di produzione**, compreso il rispetto dei diritti umani e il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.



Timeframe

- Le imprese non-PMI dovranno attuare i nuovi requisiti di *due diligence* con applicazione dal 30 dicembre 2024.
- Le aziende che non si conformano potrebbero rischiare multe fino al 4% del loro fatturato nell'UE o altre sanzioni come la confisca dei loro prodotti o dei ricavi derivanti da tali prodotti.



Cacao	1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati 1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 Burro, grasso e olio di cacao 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Gomma	4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri ex 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri ex 4006 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle) ex 4007 Fili e corde di gomma vulcanizzata ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata ex 4011 Pneumatici nuovi, di gomma ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma: gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (-flaps), di gomma
Caffè	0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione		
	Legno		4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrassato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

Classificazione doganale e misure restrittive



Export Control



Source:
Note:

- **DICHIARAZIONE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (certificato Y975)**

- Beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/402.

- **DICHIARAZIONE PER DUPLICE USO (certificato Y901)**

- Non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n.821/21 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile.

- **DICHIARAZIONE DI WASHINGTON (certificato Y900)**

- Non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg. (CE) n. 338/97 e successive modifiche, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche.

- **DICHIARAZIONE PER PELLICCE DI CANI E GATTI (certificato Y922)**

- Non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg. (CE) n. 1523/07 e successive modifiche che ne vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione.
-

- **DICHIARAZIONE PER L'OZONO (certificato Y902)**

non rientra nell'elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. (CE) n. 1005/09 e successive modifiche.

- **DICHIARAZIONE PER BENI CULTURALI (certificato Y903)**

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 e successive modifiche relativo all'esportazione di beni culturali.

- **DICHIARAZIONE PER SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (certificati Y916 - Y917)**

non rientra tra quelle elencate negli allegati I e V del Reg. (UE) 649/2012 e successive modifiche recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.

- **DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI (certificati Y904 - Y906 – Y907- Y908)**

non rientra nell'elenco dei beni previsti da Reg. (CE) 1236/05 e successive modifiche relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.

- **DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN UNO DEI PAESI SOTTO INDICATI (certificati Y920 - Y921- Y949 - Y966 – Y967)**

la merce non rientra nell' elenco dei beni previsti dal:


- Reg. (CE) 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe;
 - Dec. (CFSP) 2016/917 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Costa D'Avorio;
 - Reg. (UE) 2017/1509 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea;
 - Reg. (UE) 401/2013 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar;
 - Reg. (UE) 44/2016 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Libia;
 - Reg. (UE) 36/12 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Siria;
 - Reg. (UE) 267/12 e successive modifiche e attuazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - Reg. (UE) 747/14 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.
-

- **DICHIARAZIONE Y935 (certificato Y935)**
non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) 1332/13 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
 - **DICHIARAZIONE PER RUSSIA (certificati Y939 – Y920)**
non rientra tra quelle elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 833/14 e della Dec. 0512/14, e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
 - **DICHIARAZIONE PER SPEDIZIONI DI RIFIUTI (certificato Y923)**
non rientra nei prodotti soggetti alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L190) e successive modifiche.
-

Dual-use

Reg. (UE) n. 2021/821

Prodotti a duplice uso: evoluzione normativa unionale



Reg. (CE) n. 428/2009 e Reg. (UE) n. 2021/821

Strutture a confronto

- **Capo I** – Oggetto e definizioni
- **Capo II** – Ambito d’applicazione
- **Capo III** – Autorizzazioni all’esportazione e autorizzazione di servizi di intermediazione
- **Capo IV** – Aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso
- **Capo V** – Procedure doganali
- **Capo VI** – Cooperazione amministrativa
- **Capo VII** – Misure di controllo
- **Capo VIII** – Altre disposizioni

ALLEGATI

- **Allegato I** – Elenco dei prodotti a duplice uso
- **Allegato II** – Autorizzazione generale di esportazione della Comunità n. EU 001
- **Allegato III a** – Modello di autorizzazione di esportazione specifica o globale
- **Allegato III b** – Modello per i formulari di autorizzazione ai servizi di intermediazione
- **Allegato III c** – Elementi comuni per la pubblicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali nelle Gazzette Ufficiali nazionali
- **Allegato IV** – Elenco dei prodotti per il cui trasferimento all’interno della Comunità è richiesta un’autorizzazione
- **Allegato V** – Regolamenti abrogati e modifiche normative
- **Allegato VI** – Tavola di concordanza tra il Reg. CE n. 1334/2000 e il Reg. CE n. 428/2009


- **Capo I** – Oggetto e definizioni
- **Capo II** – Ambito di applicazione
- **Capo III** – Autorizzazioni di esportazione e autorizzazione per servizi di intermediazione e assistenza tecnica
- **Capo IV** – **Modifica** degli elenchi dei prodotti a duplice uso e delle destinazioni;
- **Capo V** – Procedure doganali
- **Capo VI** – Cooperazione amministrativa, **attuazione e applicazione**
- **Capo VII** – **Trasparenza, sensibilizzazione, monitoraggio, valutazione**
- **Capo VIII** – Misure di controllo
- **Capo IX** – **Cooperazione con i paesi terzi**
- **Capo X** – Disposizioni finali

ALLEGATI


- **Allegato I** – Elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'articolo 3 del presente regolamento
- **Allegato II** – Autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione;
- **Allegato III** – Modelli di autorizzazione
- **Allegato IV** – Elenco di prodotti a duplice uso di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento
- **Allegato V** – Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
- **Allegato VI** – Tavola di concordanza tra il Reg. CE n. 428/2009 e il Reg. CE n. 2021/821

Export control

- Procedure per gestire correttamente le operazioni con l'estero - Focus export



Embargo verso la Russia
Reg. 833/2014



Misure restrittive Russia, Bielorussia, Ucraina

UE – Federazione Russa

Sanzioni internazionali connesse alla situazione in Ucraina 2014

• Reg. (UE) n. 833/2014



Normativa	Descrizione
<p>Reg. (UE) N. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (recentemente modificato dai Reg. (UE) Reg. (UE) 2022/262, 2022/328, 2022/334, 2022/345, 2022/350 e 2022/428).</p>	<p>Misure merceologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di esportare in Russia beni dual use a destinatari finali militari; (art 2) • limita l'esportazione e la prestazione di assistenza finanziaria relative a certi beni e attrezzature del settore petrolifero (<u>autorizzazione preventiva per i beni elencati nell'Allegato II</u>); (art 3) <p>Misure finanziarie/soggettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impone <u>limitazioni</u> di natura <u>finanziaria</u> alle operazioni con determinati soggetti russi; (art 4) • prevede restrizioni all'accesso al mercato dei capitali per <u>determinate banche</u> russe e società operanti nei settori militare ed energetico elencate nell'Allegato III. (art 5) <p><i>(per le restrizioni vigenti prima delle modifiche intervenute nel 2022, si veda slide 6)</i></p>

Sanzioni internazionali connesse alla situazione in Ucraina 2014

• Reg. (UE) n. 833/2014



Reg. (UE) 833/2014

1 - Misure di carattere merceologico:

Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare i **beni e le tecnologie a duplice uso** (allegato I Reg. (UE) 2021/821) se i prodotti possono essere destinati ad un **uso militare** (art. 2);

Autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare le **tecnologie elencate nell'allegato II** del Reg. (UE) 833/2014 (adatte per il settore petrolifero) (art 3);

Divieto di prestare assistenza tecnica o finanziaria per attrezzature militari, servizi di intermediazione e assistenza finanziaria per beni dual use (art 4).

2 - Misure di carattere finanziario:

Divieto di acquisto e vendita e assistenza su **valori mobiliari e strumenti del mercato monetario** (art 5) riportate nell'Allegato III.

Allegato II

Codici doganali: 73041100, 73041910, 73041930, 73041990, 73042200, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73051100, 73051200, 73051900, 73051900, 73052000, 730611, 730619, 73062100, 73062900, 82071300, 82071910, 851350, 841360, 84138300, 84304900, ex 84313900, ex 84814300, 87052000, 89052000, 89059010.

Allegato III

SBERBANK; VTB BANK; GAZPROMBANK; VNESHECONOMBANK (VEB); ROSSELKHOZBANK

Reg. (UE) 833/2014 e successive modifiche

• Misure UE – Reg. (UE) n. 2022/328



Reg. (UE) 2022/328

Art. 1 co. 3: «divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, beni e tecnologie elencati nell'allegato VI (328) VII (833), anche non originari dell'Unione, che **possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia**». *

***Non si applica la nota generale che prevede la regola dell'elemento principale**, ovvero non è prevista la deroga per le parti (per componenti listate contenute in un bene non listato -> divieto di esportazione)

Allegato VI (Allegato VII 833/2014)

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1 attraverso le voci di controllo:

- Categoria I - Materiali elettronici - X.A.I.001 Dispositivi elettronici e componenti; X.A.I.002 "Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale; X.A.I.003 Apparecchiature di trattamento spX.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
- Categoria II - Calcolatori.
- Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni,
- Categoria IV - Sensori e laser,
- Categoria V – Materiale avionico e di navigazione,
- Categoria VI - Materiale navale,
- Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione.

Esempi:

- Variatori di frequenze con certe caratteristiche (inverters);
- Sistemi di filtrazione con certe caratteristiche;
- Cavi ottici con certe caratteristiche;
- Telecamere con certe caratteristiche.

Reg. (UE) n. 328/2022

• Allegato VI

L 49/66	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	25.2.2022
<p>X.B.I.001 Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.</p> <p>a. Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001¹ o X.A.I.001;</p> <p>b. apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:</p> <p>1. apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:</p>			

Reg. (UE) 833/2014 e successive modifiche

- Misure UE – Reg. (UE) 2022/328



Reg. (UE) 2022/328 – Allegato X

Art. 1, co. 6: «divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **beni e tecnologie adatti all'uso nella raffinazione del petrolio elencati nell'allegato X**, anche non originari dell'Unione, a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o per un uso in Russia»:

8479 89 97 o 8543 70 90, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8419 40 00, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8419 89 98, 8419 89 30 o 8419 89 10, 8419 89 98, 8419 89 30 o 8419 89 10, 8479 89 97, 8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10, o 8479 89 97, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8456 90 00, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o 8543 70 90, 8479 89 97 o 8543 70 90.

Reg. (UE) 2022/328

- Allegato X



L 49/134 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.2.2022

ALLEGATO IX

"ALLEGATO X

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 1

NC	Prodotto
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di alchilazione e isomerizzazione
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di produzione di idrocarburi aromatici
8419 40 00	Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di reforming / cracking catalitico
8419 89 98, 8419 89 30 o 8419 89 10	Apparecchi per coking ritardato
8419 89 98, 8419 89 30 o 8419 89 10	Unità di cokefazione flessibile
8479 89 97	Reattori di idrocracking
8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10, o 8479 89 97	Contenitori di reattori di idrocracking
8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia per la generazione di idrogeno
8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia di recupero e purificazione dell'idrogeno
8479 89 97 o 8543 70 90	Tecnologia/unità di idrotattamento
8479 89 97 o 8543 70 90	Unità di isomerizzazione della nafta

Reg. (UE) 833/2014 e successive modifiche

- Misure UE – Reg. (UE) 2022/328



Reg. (UE) 2022/328 – Allegato XI

*Art 3 quater: «è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, **beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia»***

L 49/136 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.2.2022

ALLEGATO X

"ALLEGATO XI

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1

Codice NC	Descrizione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

"

Restrizioni all'importazione di determinati prodotti siderurgici incorporanti materiale di origine russa: documentazione a supporto della libera importazione dei prodotti

Divieto di importazione dalla Russia di prodotti siderurgici: novità

Articolo 3 *octies* del Reg. (UE) 833/2014 dopo l'undicesimo pacchetto – inquadramento normativo

- Le misure sanzionatorie adottate dall'Unione europea verso la Federazione Russa includono restrizioni all'importazione dei c.d. [prodotti siderurgici](#) ai sensi dell'art. 3 *octies* del Reg. (UE) 833/2014.
- L' articolo istituisce il «**divieto di importare** nell'UE, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII, se sono **originari della Russia** oppure se sono stati **esportati dalla Russia**;
 - 1) **acquistare**, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII **situati in Russia** o **originari della Russia**;
 - 2) **trasportare** i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII **originari della Russia** o **esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese**;
 - 3) **importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023**, direttamente o indirettamente, **i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo [e, quindi, non abbiano origine russa e non vengono esportati dalla Russia] MA incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII**.
 - 4) fornire, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria**, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
- In particolare, tale divieto Il divieto riguarda i seguenti beni rientranti (identificati mediante il codice doganale):
 - a partire dal 30 settembre 2023, per i **codici da 7206 a 7229 e da 7301 a 7326** (ossia l'intero Capitolo 73);
 - a partire dal 1° aprile 2024, per i **codici 7207 11, 7207 12 10 e 7224 90**;
 - a partire dal 1° ottobre 2024, per i **codici 7207 12 10 e 7224 90**.

Articolo 3 *octies* del Reg. (UE) 833/2014 dopo l'undicesimo pacchetto – **prove di origine dei prodotti siderurgici impattati**

- Al fine di adempiere agli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 3 *octies* del Reg. (UE) 833/2014, **l'importatore dovrà apportare [la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo](#).**
- In particolare, la **FAQ** n. 8 della Commissione UE (disponibile al seguente [link](#)) precisa, nella sezione "*article 3g(1)(d) iron and steel products processed in third countries incorporating iron and steel inputs from Russia*", che il documento per ottenere la prova di origine valida dei prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII è il **[Mill Test Certificates \(MTC\)](#)**.
- L'MTC deve contenere le seguenti informazioni:
 - in caso di prodotti semilavorati: (i) nome dell'impianto in cui avviene la produzione, (ii) nome del paese corrispondente allo *heat number* (paese della siviera di fusione), (iii) classificazione a livello di sottovoce (codice a sei cifre) del prodotto
 - in caso di prodotti finiti: (i) nome dell'impianto in cui avviene la produzione, (ii) nome del paese corrispondente allo *heat number* (paese della siviera di fusione), (iii) classificazione a livello di sottovoce (codice a sei cifre) del prodotto e (iv) il nome del paese e il nome dell'impianto in cui vengono effettuate le operazioni di lavorazione, come la laminazione a caldo o freddo, il rivestimento metallico a caldo o metallico elettrolitico o organico, la saldatura, l'estrusione, la trafilatura/filatura, nonché la saldatura ERW/SAW/HFI/Laser.
- **[Prove alternative all'MTC](#):**
- In alternativa, anche attraverso il **comunicato dell'Agenzia delle Dogane (ADM)** disponibile al seguente [link](#), si è precisato che **[l'origine dei fattori produttivi può essere stabilita anche con altri mezzi](#)**, come:
 - una **dichiarazione dell'esportatore o del produttore** che, dopo aver attestato di aver svolto adeguate verifiche, dichiara che il prodotto da importare non contiene acciaio o ferro originari della Russia ovvero con il ricorso a ulteriori mezzi di prova; ovvero
 - a una combinazione di essi quali, ad esempio, **fatture, bolle di consegna, dichiarazioni del fornitore**, ivi incluse le dichiarazioni del fornitore relative a più spedizioni (dichiarazioni del fornitore a lungo termine), corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, **certificati di qualità** e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull'origine dei fattori produttivi impiegati.

Articolo 3 *octies* del Reg. (UE) 833/2014 dopo l'undicesimo pacchetto – **sanzioni nazionali in caso di violazione**

- L'importatore è responsabile delle informazioni fornite nell'MTC o nei documenti di prova alternativi presentati alle Autorità doganali dello Stato membro di importazione come prova del paese di origine del prodotto siderurgici impattati.
- La violazione delle misure restrittive unionali è sanzionata ai sensi dell'art. 20 (sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali) del Decreto Legislativo 221 del 2017.
- L'articolo 20 prevede:
 - al comma 1: chiunque effettua operazioni di importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è punito con la reclusione fino a sei anni;
 - al comma 2: chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

Clausola No Russia



Codice NC	Descrizione
88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1

Parte B

Codice NC	Descrizione
ex 2710 19 83	Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88
ex 2710 19 99	Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione
4011 30 00	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00	Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00	Guarnizioni per freni
8517 71 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
ex 8517 79 00	Altre parti relative alle antenne
9024 10 00	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli
9026 00 00	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo

Codice NC/TARIC	Nome del prodotto
	Carboturbi (diversi dal petrolio lampante)
2710 12 70	Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)
2710 19 29	Diversi dal petrolio lampante (oli medi)
2710 19 21	Carboturbi tipo petrolio lampante (oli medi)
2710 20 90	Carboturbi tipo petrolio lampante miscelati con biodiesel (*)
	Inibitori di ossidazione Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:
3811 21 00	— inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri inibitori di ossidazione
3811 90 00	Inibitori di ossidazione utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Additivi per dissipatori statici Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri
3811 90 00	Additivi per dissipatori statici utilizzati per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
	Inibitori di corrosione Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:
3811 21 00	— contenenti oli di petrolio
3811 29 00	— altri

Elenco delle armi da fuoco e di altre armi di cui all'articolo 2 bis bis

Codice NC	Descrizione
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere
ex 9304	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas) della voce 9307

“(1) The [Importer/Buyer] shall not sell, export or re-export, directly or indirectly, to the Russian Federation or for use in the Russian Federation any goods supplied under or in connection with this Agreement that fall under the scope of Article 12g of Council Regulation (EU) No 833/2014 and article 8g of Council Regulation (EU) n.765/2006

(2) The [Importer/Buyer] shall undertake its best efforts to ensure that the purpose of paragraph (1) is not frustrated by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers.

(3) The [Importer/Buyer] shall set up and maintain an adequate monitoring mechanism to detect conduct by any third parties further down the commercial chain, including by possible resellers, that would frustrate the purpose of paragraph (1).

(4) Any violation of paragraphs (1), (2) or (3) shall constitute a material breach of an essential element of this Agreement, and the [Exporter/Seller] shall be entitled to seek appropriate remedies, including, but not limited to:

(i) termination of this Agreement; and

(ii) a penalty of [XX]% of the total value of this Agreement or price of the goods exported, whichever is higher.

(5) The [Importer/Buyer] shall immediately inform the [Exporter/Seller] about any problems in applying paragraphs (1), (2) or (3), including any relevant activities by third parties that could frustrate the purpose of paragraph (1). The [Importer/Buyer] shall make available to the [Exporter/Seller] information concerning compliance with the obligations under paragraph (1), (2) and (3) within two weeks of the simple request of such information.”

Esempio

Compressori a vite NC 8414.80.75 - misure restrittive all'esportazione

ADM		AIDA	
		Tariffa doganale d'uso integrata	
		Dati aggiornati al: 06/04/2022	
home > consultazione >nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione			
Elenco Misure Taric Esportazione al 06/04/2022			
Nomenclatura	Taric	Descrizione	
84148075	00	a vite	
Esportazione			
Unità supplementare (ERGA OMNES): p/st		Regolamento: 4R 1719/05	
Restrizioni			
Proibizione all'esportazione (KP):		Regolamento: 4R 0285/18 Note: TM888	
Restrizione all'esportazione (KP): Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD722 MG622	
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC): Condizioni		Regolamento: 4R 0001/22 Note: CD464 DU006 DU007 DU009 DU418 DU686	
Controllo all'esportazione (KP): Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD973 CD974 MG604	
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni (KP): Condizioni		Regolamento: 1R 1509/17 Note: CD994 DU418 DU602	
Controllo all'esportazione (BY): Condizioni		Regolamento: 4R 0355/22 Note: CD904 TM951	
Controllo all'esportazione (RU): Condizioni		Regolamento: 4R 0328/22 Note: CD903 TM856	
Controllo all'esportazione (UA): Condizioni		Regolamento: 1R 0263/22 Note: CD860	

Compressori a vite NC 8414.80.75 - misure restrittive all'esportazione

DUAL USE

Autorizzazione all'esportazione (Dual use) ([ALLTC](#)): [Condizioni](#)

Regolamento: [4R.0001/22](#)
Note: [CD464](#) [DU006](#) [DU007](#) [DU009](#) [DU418](#) [DU686](#)

- **CD464**

Se il bene dichiarato figura nelle note a piè di pagina "DU" collegate alla misura, occorre presentare un'autorizzazione di esportazione conformemente al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio e relative modifiche.

- **DU006**

Bene 0B001c che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

- **DU007**

Bene 0B001d che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Compressori a vite NC 8414.80.75 - misure restrittive all'esportazione

RUSSIA

Controllo all'esportazione (RU) : [Condizioni](#)


Regolamento: [4R_0328/22](#)
Note: [CD903](#) [TM856](#)

- **CD903**

Procedura per la verifica dei prodotti dual use - I riscontri per determinare se un prodotto è dual use



- **Step 1: il prodotto può essere scomposto in una o più componenti principali?**
 - La verifica della inclusione di un prodotto tra quelli *dual use* riguarda sia il **prodotto** in sé sia **eventuali componenti** del prodotto che ne costituiscono l'**elemento principale** e siano **facilmente amovibili** per essere **utilizzate altrimenti**
- **Step 2: il prodotto/componenti sono inclusi nell'Allegato I?**
 - l'Allegato I fornisce una descrizione tecnica dei prodotti *dual use*. Sicché, la verifica della inclusione o meno di un prodotto nell'AlI. I prevede che il riscontro sia svolto a partire dalle caratteristiche tecniche di questo rispetto alla descrizione fornita dall'AlI. I stesso
- **Step 3: il prodotto/componente è compreso in una clausola catch all ?**
 - Il novero dei prodotti *dual use* può essere ampliato da parte delle Autorità competenti. Pertanto, l'esportazione di un prodotto può essere subordinata ad autorizzazione (in virtù dell'utilizzatore finale, della situazione politica del Paese di destinazione, etc.)
- **Step 4: il prodotto, dual use o meno, è soggetto ad ulteriori restrizioni?**
 - I prodotti *dual use* sono posti alla base di ulteriori restrizioni all'esportazione (es. embargo Iran). Pertanto, la verifica operata ai fini *dual use* costituisce una prima base di partenza per tali ulteriori restrizioni. Tuttavia, esse vengono applicate anche a prodotti non qualificati quali *dual use*. Sicché, ulteriori approfondimenti si rendono necessari a tal fine.



Prodotto
DUAL USE o soggetto
ad altre restrizioni

Dichiarazione di
libera esportazione

Individuazione DUAL USE

Individuazione della correlazione sul sito TARIC

<https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>

Sistemi di correlazione tra classificazione doganale e duale- la tabella di correlazione

	A	B	C
1	CN Codes 2020	TARIC Footnote for SAD	Dual Use Codification
2	2612101000	DU017	0C001
3	2612109000	DU017	0C001
4	2612201000	DU017	0C001
5	2612209000	DU017	0C001
6	2620999500	DU017	0C001
7	2707100000	DU068	1C111
8	2707200000	DU068	1C111
9	2707300000	DU068	1C111
10	2707400000	DU068	1C111
11	2707500000	DU068	1C111
12	2707999900	DU068	1C111
13	2710122100	DU068	1C111
14	2710122500	DU068	1C111
15	2710123100	DU068	1C111
16	2710124100	DU068	1C111
17	2710124500	DU068	1C111
18	2710124900	DU068	1C111
19	2710125000	DU068	1C111
20	2710127000	DU068	1C111
21	2710129000	DU068	1C111
22	2710192100	DU068	1C111
23	2710192500	DU068	1C111
24	2710192900	DU068	1C111
25	2710196200	DU068	1C111
26	2710196600	DU068	1C111
27	2710196700	DU068	1C111

<https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/155445.htm>

- Come visto, la **TARIC**, è uno strumento d'informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali e contiene, tra le altre, le aliquote dei dazi e degli altri diritti di confine applicabili, comprese le esenzioni e le aliquote preferenziali.
- **I codici di controllo relativi ai prodotti a duplice uso**, invece, sono uno strumento informativo che gli operatori utilizzano per l'**esportazione**, il transito e l'intermediazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e la cui finalità è prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
- Tuttavia, si evidenzia che, per quanto utile per un primo inquadramento della materia, la tavola di correlazione tra codici TARIC e dual use non può ritenersi né esaustiva né sufficiente per escludere o confermare la natura dual use dei beni o l'assoggettamento degli stessi alle restrizioni nei confronti di determinati paesi dal momento che, salvo eccezioni, **l'assoggettabilità delle merci alle misure di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso non è determinata dai codici doganali, ma dalle caratteristiche intrinseche delle merci.**



Internet/TaricServlet - Internet Explorer

Internet/TaricServlet

Nomenclature	Note	Cadd	Misure	Regolamenti	Certificati	Dati Generali
--------------	------	------	--------	-------------	-------------	---------------

Taric

Rex

- Visualizza
- Indice Taric
- Ricerca per parole
- Per Nota Comunitaria
- Per Nota Nazionale


AIDA

Tariffa doganale d'uso integrata

Dati aggiornati al: 16/01/2017

Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dal menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.


Benvenuti! Questa e' la Home Page della Tariffa Doganale d'uso Integrata. Dai menu' sovrastanti potrete accedere in forma nuova e piu' intuitiva a tutte le informazioni tariffarie utili ai fini dell'immissione in libera pratica di tutte le merci, comprendenti nello specifico i dazi, la fiscalita' nazionale e le misure economiche. Novita' da segnalare di questa versione, e' la possibilita' di consultare le voci doganali per origine e per periodi diversi. Per qualunque problema incontrato nell'utilizzo del nuovo ambiente, consultare l'Help in linea. Buona Consultazione.



(Ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 e browser Internet Explorer 5.x)



TARIC - NOMENCLATURE IMPORT - Internet Explorer
https://aidaonline7.agenziaadogane.it/nsitaricinternet/TaricServlet

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 16/01/2017

home > consultazione > nomenclature taric - visualizza


Ricerca Nomenclature

Codice Nomenclatura: X Data di riferimento:

Chiudi OK Ripulisci



TARIC - NOMENCLATURE IMPORT - Internet Explorer
https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitanicinternet/NomenclatureImportServlet

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 16/01/2017

home > consultazione > nomenclature taric - visualizza

Nomenclatura TARIC


▶ Note Associate	Codice: 84642080 00
▶ Codici predecessori	
▶ Codici successori	Inizio validità: 01/01/2010
▶ Misure importazione	Fine validità: 31/12/9999
▶ Misure Esportazione	Numero trattini: 02

- - altre

Chiudi Indietro



TARIC - MISURE - Internet Explorer
https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinternet/NomenclatureImportServlet

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 16/01/2017

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Ricerca Misure Taric Esportazione

Codice Nomenclatura: Data di riferimento:

Paese: ▼

TARIC - MISURE - Internet Explorer
https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinternet/MisureServlet

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 16/01/2017

home>consultazione>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Elenco Misure Taric Esportazione al 17/01/2017

Nomenclatura	Taric	Descrizione	Paese
84642080	00	altre	AL


Restrizioni

Autorizzazione all'esportazione (Dual use) ([ALLTC](#)) : [Condizioni](#)

Regolamento: [4R 1382/14](#)
Note: [CD464](#) [DU117](#) [DU566](#)



TARIC - NOTE - Internet Explorer
https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaricinternet/MisureServlet

 **AIDA**
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 16/01/2017

[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - visualizza>misure - esportazione

Nota

Codice Nota: DU117

Inizio validità: 12/04/2006
Fine validità: 31/12/9999

Inizio validità descrizione: 12/04/2006

Bene **2B001c** che figura nell'elenco di prodotti a duplice uso.

Chiudi

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0821&from=IT>

[https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3844899/
CPA_5digit.xlsx/b087b2aa-8466-4faf-9fe8-
d8c66779eea9?t=1676370272472](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3844899/CPA_5digit.xlsx/b087b2aa-8466-4faf-9fe8-d8c66779eea9?t=1676370272472)

IVA e Accise in importazione



AIDA
Tariffa doganale d'uso integrata
Dati aggiornati al: 15/06/2021



[home](#)>[consultazione](#)>nomenclature taric - indice taric>nomenclature taric - visualizza>misure - importazione

Elenco Misure Taric Importazione al 16/06/2021

Nomenclatura	Taric	Descrizione
40091100	00	senza accessori

Nazionali

Imposta Valore Aggiunto (<u>ERGA OMNES</u>) : 22	Regolamento: <u>1.063300/1972</u>
Imposta Valore Aggiunto (<u>ERGA OMNES</u>) : 4	Regolamento: <u>1.063300/1972</u> Cadd: <u>Q056</u>

- L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
 - L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.
-

PARTE II

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%

- 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati (v.d. 07.02);
 - 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
-

PARTE III

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALiquOTA DEL 10%(1)

15.05),

- 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
- 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);
- 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
- 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
- 53) cera di api greggia (v.d. ex 15.15);
- 54) (numero abrogato dall'[art. 36, comma 3, lett. a\), decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#));
- 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);

IVA - Pareri tecnici per la definizione dell'aliquota IVA

Ufficio Tariffa e Classificazione:

competente per il rilascio dei **pareri tecnici**, previsti dal par. 9 della Circolare 32/E del 2010 e da allegare a corredo delle **istanze di interpello**, aventi ad oggetto la **richiesta di individuazione dell'aliquota IVA applicabile alla cessione di beni ricompresi nella Tabella A** allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA);

Tabella A:

individua nella **parte I** "i prodotti agricoli ed ittici" per i quali è possibile applicare le detrazioni forfetizzate, mentre nelle **parti II, II bis e III** i beni e servizi suscettibili di godere delle **aliquote IVA ridotte del 4% 5% o del 10%**.

Al fine dell'individuazione dei beni cui possono applicarsi tali trattamenti fiscali, la Tabella A opera un **rinvio al Sistema Armonizzato (i.e. codice doganale) attualmente in vigore**.



Il trattamento fiscale dei beni, agli effetti della corretta applicazione della aliquota IVA, richiede di procedere **preliminarmente ad un esatto accertamento tecnico del prodotto**, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica **ai fini doganali**.



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese



Risposta n. 270

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA integratori alimentari

Ciò posto, l'ADM ha ritenuto che gli integratori oggetto del presente interpello fossero classificabili nell'ambito del Capitolo **21** della Tariffa Doganale "Preparazioni alimentari diverse", voce **2106**: "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" e, in particolare, alla sottovoce **210690**: - "altre" (cfr. **parere tecnico**).

[...]

Il suddetto codice NC **2106** corrisponde alla voce **2107** della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della citata **Tabella A**, parte III, allegata al Decreto IVA.

Si ritiene pertanto che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento in quanto rientrano tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura",

nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale può essere di due tipi



Non preferenziale

origine intesa come paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione (Made In).

Non dà diritto a preferenze tariffarie.



Preferenziale

merci originarie di alcuni paesi terzi associati godono di un trattamento tariffario preferenziale


Origine - nazionalità economica di un bene

ORIGINE NON PREFERENZIALE	ORIGINE PREFERENZIALE
Non dà diritto a preferenze tariffarie	Dà diritto a preferenze tariffarie
Obbligatoria (per la normativa doganale)	Facoltativa
Tutti i prodotti hanno un'origine non preferenziale (c.d. <i>country of origin</i>)	Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti e che soddisfano determinate regole di origine possono essere dichiarati di origine preferenziale
All'origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made in» e il <i>country of origin</i> del certificato di origine	All'origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova di origine preferenziale sotto forma di certificato EUR.1 o dichiarazione su fattura e dichiarazione del fornitore (per UE)



- Un prodotto di **origine preferenziale** gode di un trattamento daziario agevolato (dazio nullo o ridotto, a seconda del bene e dell'Accordo di riferimento) nel paese di importazione del prodotto.
- La possibilità di dichiarare l'origine preferenziale **all'esportazione garantisce un vantaggio competitivo** verso i concorrenti che esportano prodotti affini non di origine preferenziale: questi ultimi, infatti, risulteranno meno appetibili per cliente che deve considerare di dover pagare il dazio «pieno» all'importazione.

Criteri per individuare il «made in»



Ultima trasformazione sostanziale (art. 60, comma 2, CDU)

... è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.



*Il concetto di ultima trasformazione sostanziale viene specificato nel **Reg. 2446-15** e nell'[allegato 22-01](#), per i prodotti ivi indicati, e nella posizione adottata dalla Commissione europea nei negoziati con l'OMC (circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 20/D del 13/05/2005)*

Tipologie di regole

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente:

a) cambio di voce doganale: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito;


b) valore aggiunto minimo 45%: è considerata sostanziale quella trasformazione che determini un incremento del valore pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle trasformazioni minime);

c) regole specifiche: i casi che prevedono lavorazioni specifiche.

REGOLE DI LISTA

Dette regole sono contenute nella c.d. tabella delle regole di lista, organizzata per sezioni e capitoli della tariffa doganale e consultabile sul sito della Commissione UE:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm



Da precisare, tuttavia, che tali norme armonizzate per acquisire efficacia giuridica vincolante, dovranno essere recepite in un quadro giuridico unionale.

Attribuzione del «Made in»

- Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

84.41	Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds.	CTH; or 45% value added rule
--------------	--	------------------------------

Origine Preferenziale

- *Accordi di commercio preferenziale*
- *Criteri di determinazione dell'origine*
- *Benefici tariffari applicabili*

Definizione

L'Origine preferenziale dà diritto a **benefici tariffari** (ingresso a dazio zero o a dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale



*perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei **protocolli di origine** degli accordi di commercio preferenziale*

Condizioni per ottenere l'origine preferenziale



*Prodotto interamente ottenuto o
sufficientemente trasformato*

Prodotti sufficientemente trasformati

I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti



Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi

Regole di origine preferenziale

Le basi legali sono contenute negli **allegati dei protocolli di origine degli specifici accordi** (vedi GUUE sezione L)

Variano in funzione della **voce SA** del prodotto
(voce doganale a 4 cifre)

Regole di origine preferenziale

Capo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Regole di origine preferenziale

Capo 60	Tessuti a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Regole di origine preferenziale

Regole differenti rispetto ad altri accordi

capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente:

- a) **valore percentuale (Max NOM)** il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle trasformazioni minime);
 - b) **cambio di voce doganale (CTH)**: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito;
 - c) **regole specifiche**: i casi che prevedono lavorazioni specifiche.
-

Il caso: da cappelli tradizionali vietnamiti a cappelli tipo «panama»



- Un operatore importa cappelli vietnamiti tradizionali conici e li classifica alla voce **6504** «cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti»;
 - Tali cappelli, di origine vietnamita, sono lavorati in Italia e modellati nella forma del cappello «Panama», questo cappello è classificato alla voce **6504**.
 - L'operatore dichiara il prodotto «*made in Italy*».
 - Tuttavia, la regola di origine non preferenziale per i prodotti del capitolo 65 è la «CTH» ossia prevede che debba essere effettuata una «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto».
 - Pertanto, dal momento che sia il cappello conico che il «panama» hanno la stessa voce doganale, il «Panama» si deve intendere di origine vietnamita in quanto la lavorazione non ha comportato il cambio di voce doganale.
 - Tuttavia, la classifica doganale attribuita al cappello conico, 6504, è risultata non corretta e in quanto tale cappello sarebbe dovuto essere stato classificato alla **6502** «campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite».

 - **Se l'operatore avesse classificato correttamente il cappello vietnamita da cui ha ricavato il «panama», non avrebbe commesso un illecito dichiarando «*made in Italy*» il «Panama».**
-

Dichiarazione del fornitore


La **dichiarazione del fornitore** viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura

Evidenza documentale

Archiviazione delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori quale prova del carattere originario dei prodotti/componenti/materiali acquistati in ambito comunitario.

Dichiarazione a lungo termine (ex art. 62 RE)

- Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un'**unica dichiarazione** a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore).
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni.
- La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione.
- In sintesi, essa riporta tre date:
 - a) data di rilascio (data in cui è compilata)
 - b) data di inizio validità (non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio, o posteriore a 6 mesi dopo tale data)
 - c) data di termine validità (non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio)



Dichiarazione del fornitore

Dichiarazione a lungo termine (ex art. 62 RE)

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾
⁽²⁾

che sono **regolarmente fornite**⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
 Cumulo non applicato

La presente dichiarazione **vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾**.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.
 Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾
⁽⁹⁾
⁽¹⁰⁾

- ⁽¹⁾ Descrizione.
- ⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
- ⁽³⁾ Nome della società rifornita.
- ⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
- ⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.
- ⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
- ▶⁽⁷⁾ Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi. ◀**
- ▶⁽⁸⁾ Lungo e data del rilascio. ◀**
- ⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
- ⁽¹⁰⁾ Firma.

Origine – Possibili contestazioni e conseguenze

- **Elusione misure di politica commerciale** – es. antidumping.
- **Contestazioni basate su verifiche dell’Olaf** (Ufficio europeo per la lotta antifrode) – es. in materia di OP o antidumping.
- **Falsa/fallace indicazione di origine non preferenziale (made in)** – art. 517 CP.
- **Falso in atto pubblico / dichiarazione resa a pubblico ufficiale** – dichiarazione doganale, dichiarazioni apposte sul modulo di domanda dei certificati di origine, certificati EUR.1, etc.
- **Annullamento prove origine preferenziale**
- **Illegittima fruizione di vantaggi daziari a destino per falsa origine preferenziale** – perseguibile in base alle leggi in vigore nel Paese terzo di importazione, verosimilmente in capo al soggetto che figura quale importatore in quel Paese; simile circostanza potrebbe comportare la richiesta di rimborso da parte dei clienti cui l’Autorità doganale abbia chiesto il versamento dei dazi doganali dovuti a seguito dell’invalidamento dell’origine preferenziale dichiarata all’importazione.

Question Time

Grazie per l'attenzione

Relatori:

Avv. Enrico Calcagnile

02 luglio 2025